



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE



INDICE:

Premessa e finalità

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Calendario delle manifestazioni temporanee

Articolo 3 - Modifiche al calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

Articolo 4 - Tipologia delle manifestazioni

Articolo 5 - Responsabili della manifestazione

Articolo 6 - Validità delle autorizzazioni e segnalazioni di inizio attività

Articolo 7 - Bevande alcoliche

Articolo 8 - Quietè pubblica

Articolo 9 - Divieti

Articolo 10 - Commissione Comunale di Vigilanza sulla Sicurezza dei Locali di Pubblico Spettacolo

Articolo 11 - Prescrizioni di sicurezza

Articolo 12 - Pubblicità

Articolo 13 - Sanzioni

Articolo 14 - Norme finali



Premessa e finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato, di enti ed organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

L'Amministrazione intende promuovere il valore sociale dell'associazionismo e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Con il presente Regolamento si intende:

- Disciplinare le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, per beneficenza nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
- Regolamentare lo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti commerciali ed imprenditoriali in forma individuale e/o associativa, finalizzate alla promozione delle proprie attività.

Restano altresì escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione, ovvero le manifestazioni a carattere privato e non aperte al pubblico.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le manifestazioni temporanee quali sagre e feste a carattere ricreativo, culturale, religioso, politico, benefico, sportivo, ecc., organizzate sul territorio comunale (pubblico o privato), che comunque siano accessibili al pubblico, possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su richiesta del soggetto organizzatore, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Durante le suddette manifestazioni può essere autorizzata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'organizzazione di visite culturali, mostre e vendite, effettuare intrattenimenti musicali e danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicato nella richiesta.
5. Nessun evento può essere di contenuto contrario ai principi di legge, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Articolo 2 – Calendario delle manifestazioni temporanee

1. E' istituito il calendario delle manifestazioni temporanee predisposto annualmente dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) da definire entro il termine del 30 novembre di ogni anno.
2. La formazione del calendario avviene in base ai seguenti criteri:
 - A. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune:



- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail /telefono);
 - c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
 - g) programma di massima della manifestazione;
 - h) eventuale segnalazione di vendita/somministrazione di alimenti e bevande (con specifica indicazione se riguardante prodotti enogastronomici locali).
- B. Le istanze, che devono essere presentate entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende organizzare la manifestazione, sono esaminate ed inserite nel calendario in base alla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Alle eventuali richieste o comunicazioni pervenute successivamente al termine indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.
- C. Al fine di consentire ad ogni manifestazione e ad ogni associazione la giusta visibilità, è vietata la sovrapposizione di manifestazioni nella medesima area.
- D. In caso di richieste che presentino una sovrapposizione di date, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
1. Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo e della cultura locale;
 2. Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 3. Anni di svolgimento della sagra;
 4. Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 5. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- E. L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

Articolo 3 – Modifiche al calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darle la debita visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Articolo 4 – Tipologia delle manifestazioni

1. Le manifestazioni oggetto del Regolamento possono essere distinte in:
 - A. Manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo e della cultura locale;
 - B. Manifestazione con particolare connotazione tradizionale dell'evento (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.).
2. Un'ulteriore classificazione delle manifestazioni, oggetto del Regolamento, è data dalla finalità delle stesse:
 - A. Autofinanziamento/beneficenza;



- B. Manifestazioni organizzate da esercenti attività economiche ed imprenditoriali, della durata massima di un giorno, purché attinenti alle loro attività e per particolari occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore. Per tali manifestazioni sono concessi, ad ogni singolo esercente o associazione di esercenti, massimo quattro giorni in un anno, anche disgiunti;
- C. Manifestazioni varie senza somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 5 – Responsabili della manifestazione

1. Il soggetto organizzatore deve individuare e comunicare nella richiesta:
 - A. Il responsabile della sicurezza che dovrà garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia;
 - B. Il responsabile delle attrezzature e del materiale di proprietà comunale (le domande per l'utilizzo di strutture, attrezzature e materiale di proprietà comunale, nonché eventuali domande per occupazione del suolo pubblico -bancarelle ed intrattenimenti vari- devono essere presentate all'atto della richiesta della manifestazione).
2. In assenza delle designazioni di cui al precedente comma, il responsabile è individuato nel comunicante l'inizio attività.
3. Il soggetto organizzatore dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso.
4. L'organizzatore della manifestazione, in caso di effettuazione di spettacoli musicali o di utilizzo di musica riprodotta, dovrà richiedere l'autorizzazione SIAE ed effettuare il pagamento dei relativi diritti.
5. L'organizzatore sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati all'area di svolgimento della manifestazione, alle strutture esistenti sulla stessa ed a terzi.
6. Il soggetto organizzatore dovrà prevedere e predisporre una puntuale raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, accordandosi con l'Amministrazione Comunale in merito alle modalità di raccolta/smaltimento dei rifiuti prodotti dall'evento.

Articolo 6 – Validità delle autorizzazioni e segnalazioni di inizio attività

1. Le autorizzazioni temporanee e le segnalazioni di inizio attività (nel caso di somministrazione di alimenti e bevande) sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o l'area a cui si riferiscono.

Articolo 7 – Bevande alcoliche

1. Con il rilascio delle autorizzazioni e la presentazione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzatore accetta di essere soggetto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge riguardanti il consumo di bevande alcoliche. In particolar modo si fa riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche a giovani con meno di 18 anni, nonché al divieto di somministrazione a persone in evidente stato di ubriachezza.

Articolo 8 – Quietè pubblica

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia dell'evento ed alle modalità di svolgimento.
2. L'emissione di suoni e rumori deve rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione alle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.



3. Il Sindaco può disporre, in deroga, con proprio provvedimento limiti ed orari.

Articolo 9 – Divieti

1. Durante le manifestazioni è fatto assoluto divieto di manomettere, imbrattare, deturpare qualsiasi suolo pubblico messo a disposizione.
2. Eventuali addobbi, allestimenti particolari connessi alla peculiarità della manifestazione stessa, non dovranno comunque compromettere il suolo pubblico e pertanto dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare il danneggiamento del suolo pubblico.
3. Negli allestimenti potranno essere utilizzati come supporti alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, ecc. a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Per gli allestimenti da effettuarsi su proprietà o locali privati, gli organizzatori dovranno acquisire il preventivo assenso del/dei proprietari; sono in ogni caso fatto salvi i diritti di terzi.
4. E' vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere su facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
5. Il soggetto organizzatore della manifestazione è responsabile rispetto agli obblighi sopra indicati e nel caso in cui venga riscontrato il danneggiamento del suolo pubblico, lo stesso è obbligato al ripristino dei luoghi.
6. A garanzia degli obblighi di cui sopra, per qualsiasi manifestazione in cui sia previsto l'utilizzo di suolo pubblico, strutture o attrezzature di proprietà comunale, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere il versamento di una cauzione il cui importo da € 100,00 ad un massimo di € 10.000,00 verrà valutato a seconda delle caratteristiche dell'evento.
7. La cauzione verrà svincolata solo a seguito di nulla osta rilasciato da parte dei Responsabili degli uffici comunali interessati, che attestino il non danneggiamento del suolo pubblico, strutture o attrezzature di proprietà comunale.

Art. 10 – Commissione Comunale di Vigilanza sulla Sicurezza dei Locali di Pubblico Spettacolo

1. Lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento, con allestimenti temporanei, è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 311/2001 qualora il numero degli spettatori sia superiore a 200 unità.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza variazioni negli allestimenti, e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopra citato D.P.R. n. 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto di Ministero dell'Interno.



Articolo 11 – Prescrizioni di sicurezza

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione ed ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.
4. Le uscite dovranno essere costantemente illuminate e lasciate sgombre da qualsiasi oggetto o ostacolo e devono essere evidenziate da idonea segnaletica.
5. Dovrà essere presente idonea segnaletica di sicurezza.
6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile o luogo ove siano presenti fiamme.
7. i depositi di GPL in bombole, dovranno essere ubicati in zona idonea, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Tutte le strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci ecc..
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati in idoneo scarico.

Articolo 12 – Pubblicità

1. Per consentire un'adeguata pubblicità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, gli organizzatori degli eventi in accordo con l'ufficio di Polizia Locale, individuano le aree dove poter esporre cartelloni pubblicitari della manifestazione.
2. L'esposizione può in qualsiasi momento essere sospesa da parte degli uffici comunali competenti, qualora ne riscontrino la necessità.
3. La rimozione della pubblicità deve avvenire a cura del soggetto organizzatore entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Articolo 13 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento Comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 (L.R. n. 6/2010 e successive modifiche) e l'interruzione immediata della manifestazione.
2. In caso di recidiva, le sanzioni del comma 1 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa (L.R. n. 6/2010 e successive modifiche).
3. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981 e successive modifiche.



4. Le sanzioni del presente Regolamento Comunale saranno comminate dal personale dell'ufficio di Polizia Locale.

Articolo 14 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Il presente Regolamento Comunale viene pubblicato sul sito internet del Comune di Cassago Brianza.
3. Per quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento Comunale si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia.